



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELL'AMBIENTE
SETTORE 06 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE, COMPATIBILITA'
PAESAGGISTICA - DANNO AMBIENTALE**

Assunto il 20/10/2020

Numero Registro Dipartimento: 60

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10623 del 21/10/2020

**OGGETTO: PRONUNCIA ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA ART. 167
COMMA 5 E ART. 181 COMMA 1-QUATER DEL D.LGS. N.42/04. DITTA LOBELLO GIUSEPPE -
COMUNE SIMERI CRICHI (CZ). .**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare: l’art 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

Vista la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”;

Visto il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante “separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

Visto il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica;

Vista la D.G.R. n. 186 del 21/05/2019 recante la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 “Struttura Organizzativa della Giunta Regionale” Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio;

Vista la D.G.R. n. 271 del 28/09/2020 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta regionale n. 3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i.” con la quale è stata disposta la riorganizzazione dei seguenti Dipartimenti: “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” “Turismo, Spettacolo e Beni Culturali”, Sviluppo economico, attività produttive”, “Istruzione e Cultura” e “Ambiente e Territorio”.

Vista la D.G.R. n. 286 del 28/09/2020 avente ad oggetto “Deliberazione n. 271 del 28.09.2020. Individuazione Dirigenti Generali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza”;

Visto il D.P.G.R. n. 188 del 01/10/2020 avente ad oggetto “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Tutela dell’Ambiente della Giunta della Regione Calabria all’ingegnere Gianfranco Comito.

Visto il decreto del Dirigente Generale reggente del Dipartimento Tutela dell’Ambiente n.10084 del 06.10.2020, con il quale sono state attribuite al dott. Luciano Finati le funzioni di dirigente reggente del Settore “Educazione e Formazione Ambientale - Compatibilità Paesaggistica e Danno Ambientale”;

Visto il DDG n. 6875 del 10/06/2019 che ha assegnato al Funzionario Raffaele Perrone la posizione organizzativa denominata: “Coordinamento delle attività in materia di autorizzazioni paesaggistiche di competenza Regionale, sanzioni paesaggistiche e accertamento compatibilità paesaggistica” - incardinata nel Settore n. 6;

Vista la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e, ritenuta la propria competenza;

Visto il D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 ;

Vista la legge del 15/12/2004, n. 308;

Vista la D.G.R. n. 198 del 20/03/06 con cui si è preso atto dei nuovi parametri di calcolo per la valutazione del profitto e del danno ambientale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 30/06/2009, n. 393 avente ad oggetto: “Approvazione Direttiva: « Ridefinizione delle modalità di applicazione della Legge n. 308/2004 “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione” in tema di accertamento e pronuncia della compatibilità paesaggistica per lavori compiuti su beni paesaggistici » Revoca Delibera G. R. n. 379 del 22 Marzo 2005”.

Vista la PEC del 07/10/2020 acquisita al protocollo con n. 327813 del 12/10/2020 con la quale viene richiesto il rilascio del Decreto di accertamento di compatibilità paesaggistica della Ditta LOBELLO GIUSEPPE e LOBELLO DANIELE;

Constatato che agli atti non risulta emesso il decreto per l’accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti dalla Ditta LOBELLO GIUSEPPE e LOBELLO DANIELE;

Premesso che:

- il Comune di SIMERI CRICHI (CZ) ha inoltrato la pratica, per l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 comma 5 e dell’art. 181 comma 1 – quater del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, prodotta dalla Ditta LOBELLO GIUSEPPE, acquisita agli atti di questo Dipartimento con prot. 14070 del 26/07/11, per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la realizzazione dei lavori di per la realizzazione di muri di contenimento della rampa di carico inerti, installazione di macchinari su basi di cemento (impianto di betonaggio in ferro prefabbricato amovibile, silos in lamiera prefabbricata amovibile, camera di manovra prefabbricata in lamiera coibentata amovibile);
- la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti agli artt. 167, comma 4 e 181, comma 1 – ter del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;

- a seguito dell'istruttoria procedimentale il fascicolo è stato trasmesso alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone, per il richiesto parere, obbligatorio e vincolante, previsto dalla vigente normativa;
- con prot. 530 del 02/01/13, è stato acquisito agli atti di questo Dipartimento il parere favorevole espresso Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone espresso con nota prot. 17251 del 17/12/12;
- la pratica veniva, quindi, trasmessa alla struttura deputata alla quantificazione della somma da corrispondere a titolo di danno ambientale, istituita giusto Decreto n. 9027 del 21/07/2011, modificata ed integrata con Decreto n. 3981 del 15.3.2013 e n.1735 del 03/03/2015;

Considerato che:

- il Gruppo di Lavoro, istituito giusto Decreto n. 9027 del 21/07/2011, ha ritenuto, nella seduta del 20/03/13, le opere in abuso compatibili con il contesto paesaggistico ed ha determinato l'applicazione dell'indennità pecuniaria per un importo pari ad € 4.708,00 (quattromilasettecentootto / 00);
- con ordinanza prot. n. 110815 del 02/04/13, prendendo atto di quanto sopra, si disponeva e ingiungeva alla Ditta LOBELLO GIUSEPPE il pagamento, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio della somma, comprensiva delle spese di notifica, di € 4.715,20 (euro quattromilasettecentoquindici / 20) da versare, sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla "Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali", da rimettere in originale al Dipartimento Politiche dell'Ambiente, indicando nella causale il capitolo di entrata n. 34020003 e che la somma doveva essere versata ai sensi dell'art. 167 e art. 181 comma 1 quater del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, come modificato dalla Legge del 15/12/2004, n.308, quale indennità risarcitoria per lavori realizzati in assenza e/o difformità dell'Autorizzazione Paesaggistica;
- nella medesima ordinanza si stabiliva inoltre che il Dipartimento Politiche dell'Ambiente avrebbe emesso Pronuncia di compatibilità paesaggistica ex D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 previa esibizione e deposito attestante l'avvenuto pagamento delle somme come sopra determinate;

Preso atto del parere obbligatorio e vincolante espresso in senso favorevole Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria Province di Cosenza Catanzaro e Crotone, con nota prot. n. 17251 del 17/12/12;

Vista la domanda di dilazione o rateizzazione debito extra-tributario presentata dal sig. LOBELLO GIUSEPPE acquisita agli atti di questo Dipartimento con prot. n. 141630 del 26/04/2013;

Vista la nota n. 167055 del 17/05/2013 con la quale è stata concessa la rateizzazione, in 24 rate mensili, della sanzione comminata con ordinanza prot. n. 110815 del 02/04/13 ed è stato trasmesso il relativo piano di ammortamento;

Vista agli atti il riscontro dell'avvenuto pagamento in n. 24 rate mensili di quanto disposto dalla nota n. 167055 17/05/2013

Rilevato che in caso di ulteriori lavori, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 dovrà essere presentato all'Amministrazione competente il relativo progetto per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;

Dato atto:

- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento relativo alla conformità urbanistica delle opere oggetto di sanatoria;
- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento e la corrispondenza di quanto espressamente rappresentato dagli elaborati progettuali (grafici, fotografie, relazioni, etc.) con lo stato di fatto dei luoghi;
- che eventuali dichiarazioni false o mendaci rese nel corso del procedimento inficiano la validità del presente provvedimento, salve le sanzioni previste dalla legge;
- che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;
- che il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i diritti di terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge.

DECRETA

per le motivazioni sopra esposte che integralmente si richiamano e costituiscono parte integrante del presente decreto,

- La **Compatibilità Paesaggistica** per i lavori eseguiti dalla Ditta LOBELLO GIUSEPPE per la realizzazione di muri di contenimento della rampa di carico inerti, installazione di macchinari su basi di cemento (impianto di betonaggio in ferro prefabbricato amovibile, silos in lamiera prefabbricata amovibile, camera di manovra prefabbricata in lamiera coibentata amovibile).
- **Di Notificare** il presente provvedimento:
 - a) alla Ditta LOBELLO GIUSEPPE;
 - b) al Comune di SIMERI CRICHI (CZ);
 - c) Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro Cosenza e Crotone.
 - d) al Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria
- **che** l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;
- **Di Provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale di questo Dipartimento.

Si fa presente che la pronuncia di accertamento della compatibilità paesaggistica costituisce atto distinto dal permesso di costruire o dagli altri titoli legittimanti l'intervento, e non esime dall'osservanza di tutte le vigenti leggi, regolamenti e piani statali, regionali e comunali in ordine alla compatibilità delle opere realizzate.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

PERRONE RAFFAELE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FINATI LUCIANO
(con firma digitale)